



## La Pubblica amministrazione e il decentramento amministrativo

La **Pubblica amministrazione** (PA) è il complesso di persone, uffici e strutture che hanno il compito di applicare le leggi in modo concreto e diretto sul territorio. Opera in diversi campi, dalla sanità alla scuola, dalla giustizia all'ordine pubblico ed è responsabile del buon funzionamento dei servizi pubblici, finanziati con il denaro della comunità.

L'insieme degli uffici e dei funzionari della Pubblica amministrazione prende il nome di **burocrazia** e si occupa, in altre parole, di svolgere sull'intero territorio nazionale i compiti dello Stato. Questi vengono suddivisi tra molti Ministeri, i quali a loro volta trasferiscono alcune funzioni e servizi a degli organi periferici, che dipendono dall'organo centrale. Questo principio, previsto dalla Costituzione, è chiamato "**decentramento amministrativo**". Le Aziende sanitarie locali (ASL), per esempio, sono enti della PA che applicano a livello locale le direttive del Ministero della Salute, così come gli Uffici scolastici regionali organizzano il sistema scolastico regionale seguendo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione.

La PA ha quindi **un'organizzazione gerarchica**, con al vertice il ministro, da cui dipendono diversi uffici centrali (il ministero) e locali (gli uffici pubblici); il loro compito è quello di:

- **collaborare** con le istituzioni politiche statali e locali per attuare l'azione del Governo;
- **offrire servizi ai cittadini**, come avviene nel caso delle ASL.

Esiste una **Pubblica amministrazione statale**, formata dagli uffici dei ministeri, ma esiste anche una **Pubblica amministrazione locale**, formata da uffici periferici (e quindi "decentrati") che agiscono nelle varie circoscrizioni territoriali (nei Comuni, nelle Province, nelle Regioni). La Repubblica è "una e indivisibile" (art. 5) ma molte funzioni vengono affidate ai cosiddetti "enti locali". La loro disciplina è fissata dal **Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione** (articoli 114-133). Con la riforma della Costituzione votata dal Parlamento nel 2001, l'Italia ha aumentato il grado di decentramento amministrativo previsto inizialmente dall'Assemblea Costituente.

**Art. 5** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**Art. 114** La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

# Il governo del territorio: le autonomie locali

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono istituzioni che fanno parte della Pubblica amministrazione, ma godono, rispetto ad altri organi amministrativi, di ampie forme di autonomia; sono perciò definiti “**autonomie locali**”. Esse sono dotate di autogoverno, in quanto provviste di poteri e competenze diversi rispetto a quelli dello Stato: per questo motivo sono in grado di intercettare le esigenze delle collettività che rappresentano e di adeguare la propria azione amministrativa alle differenti caratteristiche geografiche, economiche e sociali delle varie parti del Paese.

Devono essere ricondotti alla categoria degli **enti locali**:

- i **Comuni**
- le **Città metropolitane**
- le **Province**
- le **Comunità montane**
- le **Comunità isolate**.

Non vi rientrano, invece, le **Regioni**, che sono organi differenti dagli enti locali, ai quali è affidata anche una certa potestà legislativa: possono infatti emanare leggi sul proprio territorio. Sia gli enti locali che le Regioni tuttavia rientrano nella categoria degli **enti territoriali della Repubblica italiana**. Vediamo i principali.



La carta raffigura le 20 regioni italiane e le divisioni in province di ogni regione.

## Il Comune

Il Comune è l'ente più vicino al cittadino e amministra il territorio di un paese o di una città. I suoi organi di governo sono il **Sindaco**, eletto direttamente dai cittadini, la **Giunta**, i cui membri si chiamano assessori e sono di sua nomina, e il **Consiglio comunale**, nel quale sono rappresentate tutte le forze politiche, anche quelle dell'opposizione. Eletto ogni cinque anni direttamente dai cittadini, è composto da un numero variabile di consiglieri a seconda del numero di abitanti del Comune.

In Italia attualmente vi sono circa 8000 Comuni. In quelli con più di 250 mila abitanti, diversi quartieri vengono uniti in **Circoscrizioni**, guidate da un Consiglio circoscrizionale.

# La Città metropolitana e la Provincia

Le **Città metropolitane** sono quattordici “**enti territoriali di area vasta**” che hanno sostituito le Province omonime. La Legge 56/2014 disciplina le dieci Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono le quattro Città metropolitane delle Regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.

La **Provincia** amministra il territorio provinciale, che comprende diversi Comuni. Il **Presidente della Provincia** e i membri del **Consiglio provinciale** sono eletti dai cittadini, mentre la **Giunta** è scelta dal Presidente stesso. I campi di intervento della Provincia sono la difesa dell’ambiente, la protezione civile, lo smaltimento dei rifiuti, la viabilità, i trasporti, la salute, l’edilizia scolastica.

città metropolitana	comuni n.	superficie (km <sup>2</sup> )	popolazione residente (n.)	densità demografica (ab/km <sup>2</sup> )
Torino	315	6.827,00	2.277.857	334
Milano	134	1.575,65	3.218.201	2.043
Venezia	44	2.472,91	854.275	346
Genova	67	1.833,79	850.071	464
Bologna	56	3.702,32	1.009.210	273
Firenze	42	3.513,69	1.040.423	289
Roma	121	5.363,28	4.353.738	812
Napoli	92	1.178,93	3.107.006	2.638
Bari	41	3.862,88	1.260.142	326
Reggio Calabria	97	3.210,37	553.861	173
Messina	108	3.266,12	636.653	195
Palermo	82	5.009,28	1.268.217	253
Catania	58	3.573,68	1.113.303	312
Cagliari	17	1.248,68	431.657	346

Fonte: elaborazione Ispra su dati Istat (2016)

## La Regione

È l’ente territoriale più importante, che esercita poteri e funzioni su un territorio comprendente più Province e detiene oggi in Italia poteri molto ampi. I campi di intervento della Regione vengono elencati nell’art. 117. Le Regioni hanno il potere di **emanare leggi e mettere a punto regolamenti** su tutte le materie non espressamente riservate allo Stato, tra cui l’agricoltura, l’industria, il turismo e i trasporti. I cittadini eleggono il **Presidente della Regione** e il **Consiglio regionale**; quest’ultimo ha funzione legislativa, mentre la **Giunta regionale**, composta da un numero variabile di assessori, nominati dal Presidente, ha potere esecutivo.

La Costituzione ha previsto la creazione di **20 Regioni**: quindici hanno uno Statuto ordinario, cinque invece hanno uno Statuto speciale, cioè con particolari modalità di autonomia. Si tratta di Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.